



## **Comune di Milazzo**

(Provincia di Messina)

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

# **REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

## **PARTE I**

### **Disposizioni relative alle forme di commercio su aree pubbliche**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 3 Domanda e modalità di presentazione
- Art. 4 Autorizzazioni temporanee
- Art. 5 Posteggi
- Art. 6 Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico
- Art. 7 Decadenza e revoca della concessione del posteggio
- Art. 8 Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 9 Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 10 Normativa igienico-sanitaria
- Art. 11 Tariffe per la concessione del suolo pubblico
- Art. 12 Norme in materia di vigilanza del commercio su aree pubbliche
- Art. 13 Norme generali in materia di funzionamento dei mercati e delle manifestazioni
- Art. 14 Prodotti esclusi dalla vendita
- Art. 15 Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali
- Art. 16 Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico

## **PARTE II**

### **Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche**

#### **CAPO I**

**Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana - (aree di Tipo A)**

- Art. 17 Definizione ed ambito di applicazione
- Art. 18 Individuazione delle aree
- Art. 19 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo A
- Art. 20 Validità dell'autorizzazione di Tipo A
- Art. 21 Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 22 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione
- Art. 23 Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di Tipo B alle autorizzazioni di Tipo A

## CAPO II

### **Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana - (aree di Tipo B)**

Art. 24	Ambito di applicazione
Art. 25	Individuazione delle aree
Art. 26	Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche
Art. 27	Planimetrie
Art. 28	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo B
Art. 29	Validità dell'autorizzazione di Tipo B
Art. 30	Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 31	Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione
Art. 32	Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli
Art. 33	Computo delle presenze
Art. 34	Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse
Art. 35	Durata delle concessioni
Art. 36	Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita
Art. 37	Commissione di mercato
Art. 38	Funzionamento della Commissione di mercato
Art. 39	Mercati straordinari

## CAPO III

### **Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante - (Tipo C)**

Art. 40	Ambito di applicazione
Art. 41	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo C
Art. 42	Validità dell'autorizzazione di Tipo C
Art. 43	Rilascio nulla-osta art. 2, comma 8, L.R. 18/1995
Art. 44	Validità del nulla-osta
Art. 45	Tempo di sosta consentito
Art. 46	Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività
Art. 47	Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante
Art. 48	Norme compatibili

## CAPO IV

### **Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in occasione di Sagre o Festività civili e/o religiose**

Art. 49	Definizione
Art. 50	Determinazione delle aree destinate a Sagre o Festività civili e/o religiose
Art. 51	Domande e assegnazione dei posteggi
Art. 52	Criteri per il ritiro dell'autorizzazione temporanea in occasione di Sagre o di Festività civili e/o religiose

## Capo V

### **Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in occasione di Fiere e/o Feste di Via**

Art. 53	Definizione
Art. 54	Periodi, luoghi di svolgimento e divieti
Art. 55	Soggetti abilitati a presentare proposte per l'effettuazione di Fiere e/o Feste di Via
Art. 56	Proposte e modalità di presentazione
Art. 57	Calendario
Art. 58	Presentazione domanda
Art. 59	Numero dei banchi
Art. 60	Autorizzazione
Art. 61	Oneri economici

Art. 62	Apertura delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi
Art. 63	Requisiti degli operatori
Art. 64	Individuazione degli operatori
Art. 65	Posizionamento - installazione
Art. 66	Sanzioni per gli organizzatori
Art. 67	Sanzioni per gli operatori
Art. 68	Provvedimenti sanzionatori

### **PARTE III**

#### **Disposizioni finali**

Art. 69	Regolarizzazione dei mercati ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 18/1995
Art. 70	Modalità per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel Lungomare Garibaldi e Marina Garibaldi
Art. 71	Riferimenti normativi
Art. 72	Entrata in vigore

# REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## PARTE I

### Disposizioni relative alle forme di commercio su aree pubbliche

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il Commercio su aree pubbliche ai sensi della L.R. 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune ne abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.
3. Per "aree pubbliche" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

#### Art. 2

##### Rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti di legge e di quelli di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
2. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche possono essere di:
  - Tipo A), quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e per almeno cinque giorni la settimana;
  - Tipo B), quando il commercio viene svolto su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana;
  - Tipo C), quando il commercio viene svolto su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

#### Art. 3

##### Domanda e modalità di presentazione

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata a mezzo di raccomandata.

Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.

Nella domanda il richiedente deve indicare il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

Limitatamente al settore merceologico alimentare, il richiedente deve anche indicare il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

2. La domanda deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità del richiedente; se trattasi di società di persone, ragione sociale, legale rappresentante, sede e numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- b) codice fiscale e/o partita I.V.A.;
- c) le indicazioni sufficienti per l'individuazione dell'ubicazione prescelta per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, con l'indicazione ove necessario del numero di posteggio se all'interno di un mercato o degli altri elementi essenziali (toponimo, numero civico, etc..) se al di fuori di

tale area, nonché dell'indicazione del mercato e del relativo posteggio prescelto per lo svolgimento dell'esercizio dell'attività nelle forme di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della L.R. 1 marzo 1995, n. 18.

3. Qualora il rilascio dell'autorizzazione per il commercio sia subordinato all'acquisizione, da parte del richiedente, di altra autorizzazione e/o altro titolo specifico, questi dovrà fornire la prova del possesso di tale autorizzazione e/o titolo mediante esibizione di copia o dichiarazione sostitutiva, resa in conformità alle vigenti norme in materia.

#### **Art. 4**

##### **Autorizzazioni temporanee**

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee per attività da esercitarsi su suolo pubblico può avvenire solo in occasione di Sagre, Festività civili e/o religiose, Fiere e/o Feste di Via o di altre riunioni straordinarie di persone. Essa potrà essere rilasciata soltanto a soggetti in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alla L.R. 18/1995 e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

2. Non è consentito, nella zone limitrofe a mercati, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.

3. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate categorie di prodotti, affinché l'esercizio delle attività possa essere compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

4. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti dal Sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

#### **Art. 5**

##### **Posteggi**

1. Si definisce posteggio l'area pubblica, attrezzata o non attrezzata, coperta o scoperta, data in concessione dall'Amministrazione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzata dal concessionario quotidianamente o periodicamente, nonché l'area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione al titolare dell'attività di commercio su aree pubbliche.

2. La concessione del posteggio ha validità di anni dieci e può essere rinnovata.

3. In occasione di riunioni straordinarie di persone tale concessione potrà assumere il carattere dell'occasionalità e sarà limitata al periodo di svolgimento della manifestazione.

#### **Art. 6**

##### **Rilascio del provvedimento relativo alla concessione del suolo pubblico**

1. Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche che comporti, anche temporaneamente, l'occupazione di spazi dovrà essere rilasciato un provvedimento-disciplinare nel quale dovranno essere indicati, nessuno escluso, gli oneri e gli adempimenti cui è obbligato il concessionario.

#### **Art. 7**

##### **Decadenza e revoca della concessione del posteggio**

1. La concessione decade, oltre che contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, anche:

a) a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto prescritto relativamente all'occupazione del posteggio (pulizia, ecc.);

b) quando il titolare non abbia utilizzato il posteggio per un periodo complessivamente superiore a tre mesi di ciascun anno solare; non sono considerate assenze valide al predetto effetto quelle dovute a malattia e gravidanza che siano state tempestivamente giustificate e documentate.

2. La decadenza di cui alla lettera b) opera anche nei confronti di colui che non utilizzi nell'anno il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili nel corso di tre mesi secondo il tipo d'autorizzazione posseduta.

3. Nel caso di attività stagionale si ha mancato utilizzo del posteggio quando non vi è presenza in proporzione alla ridotta durata dell'attività ai fini del cui calcolo si applica il rapporto di 1/4.

4. L'ufficio comunale competente accertata l'assenza, tramite la Polizia Municipale o attraverso documentazione agli atti d'ufficio, quindi il mancato utilizzo nei termini sopraindicati, dichiara automaticamente decaduta la concessione e la comunica all'interessato unitamente alla revoca della relativa autorizzazione.

## **Art. 8**

### **Decadenza e revoca dell'autorizzazione**

1. Decade dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche il titolare che non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, o dalla data in cui si è formato il silenzio assenso.

2. L'autorizzazione è revocata:

- a) nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio;
- b) nel caso di perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività;
- c) nel caso di inosservanza delle norme previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 9**

### **Vendita a mezzo di veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita, sia in forma itinerante che mediante l'utilizzo di posteggio, con veicoli appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalle vigenti norme in materia, purché espressamente autorizzati.

2. E' consentito, purché espressamente autorizzati, mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali dello stesso posteggio lo consentano, fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

## **Art. 10**

### **Normativa igienico-sanitaria**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. E' fatto obbligo del rispetto delle Ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali rispettivamente competenti per materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche, nonché di ogni altra normativa vigente al riguardo.

3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente in materia.

4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto mediante l'uso di posteggio, è vietato in tutte le aree che non siano provviste di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica, salvo che nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

5. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo che nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche all'uopo stabilite.

6. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

7. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite, oltre che dalle leggi, dai regolamenti vigenti in materia cui devono intendersi automaticamente adeguati i regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.

8. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dalla L.R. 18/1995, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie da esse previste.

#### **Art. 11**

##### **Tariffe per la concessione del suolo pubblico**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità previste ex lege.

2. Per ciascuno dei mercati, dei singoli posteggi e/o di ogni altra area destinata a quanto è oggetto del presente regolamento, potrà essere stabilita una tassa di posteggio per i servizi effettivamente resi (quali acqua, servizi igienici, ecc.).

3. Tale tariffa potrà essere comprensiva della quota relativa alla tassa di raccolta giornaliera di rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 12**

##### **Norme in materia di vigilanza del commercio su aree pubbliche**

1. E' affidata in particolare al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza circa il corretto svolgimento di tutte le forme di commercio su aree pubbliche e di quant'altro previsto nelle leggi vigenti in materia e nel presente regolamento comunale.

2. Nello specifico esso sovrintende a tutte le fasi prodromiche, alla collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati, al rilevamento delle presenze per ogni singola manifestazione o mercato e più in generale, al corretto svolgimento dei mercati e delle vendite nelle aree individuate dagli organi competenti.

3. Le presenze di cui sopra sono considerate valide ai sensi di legge a condizione che il soggetto interessato sia in possesso della necessaria autorizzazione amministrativa.

4. La vigilanza circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie compete in particolare all'Azienda U.S.L., nonché agli organi di polizia per quanto di competenza.

#### **Art. 13**

##### **Norme generali in materia di funzionamento dei mercati e delle manifestazioni**

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei relativi servizi salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno.

2. Le operazioni di allestimento degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato e della manifestazione, così anche le operazioni di smontaggio degli stands, carico e scarico delle merci dovranno essere concluse entro mezz'ora dalla fine delle attività di vendita.

3. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

4. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 (due) metri nel punto più basso.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori in tutte le aree pubbliche del territorio comunale, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. E' consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, a condizione che il volume sia minimo e tale da non arrecare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi nonché alla pubblica quiete e nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze comunali in materia di inquinamento acustico.

7. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutti i giorni della manifestazione considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti di legge.

#### **Art. 14**

##### **Prodotti esclusi dalla vendita**

1. E' vietato, con la sola esclusione del mercato settimanale, porre in vendita i seguenti generi merceologici:

- abbigliamento di ogni genere compreso quello sportivo;
- biancheria intima;
- calzature di ogni genere;
- prodotti tessili di ogni genere;
- prodotti per la cura e l'igiene della persona;
- prodotti per la pulizia della casa;
- casalinghi;
- animali vivi;
- prodotti merceologici per i quali siano previste ex lege specifiche autorizzazioni.

2. In occasione di Sagre, di Feste civili e/o religiose, individuate con apposito provvedimento emesso dall'autorità comunale competente, è ammessa la vendita dei seguenti prodotti:

- prodotti per la cura e l'igiene della persona;
- prodotti per la pulizia della casa;
- casalinghi.

#### **Art. 15**

##### **Commercio nell'area di pertinenza di ville, giardini, impianti sportivi ed altre strutture comunali**

1. Quando, per le caratteristiche degli spazi dati in concessione, l'attività sia da intendersi ricompresa tra quelle di cui alla L.R. 1 marzo 1995, n. 18, il rilascio della corrispondente autorizzazione deve avvenire nei confronti di quei soggetti che abbiano ottenuto da parte del competente ufficio il rilascio della concessione all'occupazione dello spazio, ovvero il diritto allo svolgimento dell'attività in forma itinerante, attraverso regolare bando di gara con le modalità che verranno impartite dall'organo esecutivo.

#### **Art. 16**

##### **Esercizio del commercio negli altri luoghi aperti al pubblico**

1. Negli altri luoghi aperti al pubblico, il commercio nelle forme oggetto del presente regolamento é subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposta all'area od alla struttura.

## **PARTE II**

### **Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche**

#### **CAPO I**

**Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana - (aree di Tipo A)**

##### **Art. 17**

###### **Definizione ed ambito di applicazione**

1. E' da intendersi uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzo della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana.
2. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante la settimana, siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale (chioschi, vendita libri e quant'altro).

##### **Art. 18**

###### **Individuazione delle aree**

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale sarà individuata l'ampiezza complessiva delle nuove aree destinate all'esercizio del commercio su superfici date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante la settimana, nonché la loro singola superficie, secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale fissati dalla normativa vigente.
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

##### **Art. 19**

###### **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo A**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, può essere rilasciata, previo parere della Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 7 della medesima legge regionale, solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato e/o zona commerciale per la quale sia stata inoltrata istanza.
2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.
3. Nell'ambito dello stesso mercato e della stessa zona ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone.
4. Qualora in un mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti già presentata alcuna domanda d'autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.
5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione può essere presentata anche con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con riguardo all'autocertificazione.
6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire

l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio del Comune, la domanda si intende accolta, qualora sia disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile.

## **Art. 20**

### **Validità dell'autorizzazione di Tipo A**

1. L'autorizzazione di "Tipo A" ha validità di anni dieci e può essere rinnovata.
2. Le concessioni decennali potranno essere rinnovate alla loro naturale scadenza a favore del concessionario a condizione che questi ne faccia espressa richiesta entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla scadenza della concessione stessa.
3. Qualora entro il termine perentorio di cui al comma 2. non perverrà alcuna istanza da parte del concessionario, il posteggio di che trattasi sarà assegnato a terzi secondo il criterio di cui all'art. 19 del presente Regolamento e del successivo comma 4. del presente articolo.
4. Le domande da parte di terzi interessati alla concessione di posteggi già assegnati dovranno pervenire dopo la scadenza naturale della concessione stessa, cioè dopo l'ultimo giorno utile per l'utilizzo del posteggio.
5. Le domande di cui al precedente comma 4. che perverranno fino alla data della scadenza naturale della concessione stessa, ovvero entro l'ultimo giorno utile per l'utilizzo del posteggio, saranno ritenute come non pervenute e verranno archiviate.

## **Art. 21**

### **Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.  
A parità di data, si terrà conto del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

## **Art. 22**

### **Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione**

1. L'assegnazione temporanea è effettuata per i soli posteggi su area scoperta ed è esclusa per quei posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro, di proprietà del concessionario o per quelli non ancora assegnati.
2. Nel caso di aree poste all'interno di mercati, in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per la durata di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) più alto numero di presenze nel mercato cui intende accedere;
  - b) maggiore anzianità d'esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile dal certificato del Registro delle ditte, oggi del Registro delle imprese. In caso d'autorizzazione rilasciata per conferimento d'azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data d'iscrizione del dante causa;
  - c) maggiore anzianità d'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio.

## **Art. 23**

### **Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di Tipo B alle autorizzazioni di Tipo A**

1. Tutte le rimanenti disposizioni compatibili relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, sono applicabili anche alle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 2, della medesima legge regionale.

## **CAPO II**

### **Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana - (aree di Tipo B)**

## **Art. 24**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate per uno o più giorni della settimana dagli stessi soggetti, siano esse ricomprese nell'ambito di un mercato o singolarmente individuate nell'ambito del territorio comunale (chioschi, vendita libri e quant'altro).

## **Art. 25**

### **Individuazione delle aree**

1. L'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche e la loro superficie saranno individuate con provvedimento del Consiglio Comunale, secondo i criteri fissati dalla normativa vigente in materia.

2. Tale individuazione potrà essere oggetto di revisione quadriennale sulla base del mutamento degli indicatori elencati al precedente comma.

## **Art. 26**

### **Localizzazioni, caratteristiche dimensionali e tipologiche**

1. Per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, nelle forme stabilite dall'art. 1, comma 2, lettera b), della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, i provvedimenti del Consiglio Comunale istitutivi dei singoli mercati dovranno individuare la esatta ubicazione, la giornata di svolgimento e le relative modalità, l'ampiezza complessiva espressa in metri quadrati, il numero totale dei posteggi e il numero di quelli riservati ai produttori agricoli.

2. Nella planimetria allegata a ciascun provvedimento dovranno essere indicati:

a) l'esatta ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

b) il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli;

c) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

3. Non è ammessa l'ubicazione dei mercati su vie pubbliche senza sbocco che non consenta la via di fuga in situazioni di pericolo e di emergenza per i cittadini.

## **Art. 27**

### **Planimetrie**

1. Presso l'ufficio competente dovrà essere tenuta e costantemente aggiornata la planimetria di ciascuno dei mercati istituiti.

2. Tale planimetria dovrà essere tenuta a disposizione di chiunque volesse consultarla e sarà corredata dalle relazioni o schede tecniche relative.

## **Art. 28**

### **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo B**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, può essere rilasciata, previo parere della Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche

di cui all'art. 7 della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o, in mancanza, altro il più possibile simile nell'ambito dello stesso mercato per il quale sia stata inoltrata istanza.

2. Non può essere negato il rilascio dell'autorizzazione nel caso in cui vi sia la disponibilità del posteggio per il quale risulti formulata l'istanza.

3. Nell'ambito dello stesso mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale disposizione si applica anche alle società di persone ma non si applica a chi, al momento dell'entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, fosse già titolare di più posteggi nello stesso mercato e alle società di persone a cui siano state conferite aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

4. Qualora in un mercato esistano posteggi non ancora occupati, la richiesta del titolare dell'attività di trasferirsi in uno di essi è accolta solo se alla data di presentazione, con lettera raccomandata, della richiesta stessa non risulti essere stata presentata alcuna domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività che riguardi il posteggio richiesto.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione può essere presentata anche con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con riguardo all'autocertificazione.

6. Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

7. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta qualora sia disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza altro il più possibile simile.

## **Art. 29**

### **Validità dell'autorizzazione di Tipo B**

1. L'autorizzazione di "Tipo B" ha validità di anni dieci e può essere rinnovata.

2. Le concessioni decennali potranno essere rinnovate alla loro naturale scadenza a favore del concessionario a condizione che questi ne faccia espressa richiesta entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 dalla scadenza della concessione stessa.

3. Qualora entro il termine perentorio di cui al comma 2. non perverrà alcuna istanza da parte del concessionario, il posteggio di che trattasi sarà assegnato a terzi secondo il criterio di cui all'art. 28 del presente Regolamento e del successivo comma 4. del presente articolo.

4. Le domande da parte di terzi interessati alla concessione di posteggi già assegnati dovranno pervenire dopo la scadenza naturale della concessione stessa, cioè dopo l'ultimo giorno utile per l'utilizzo del posteggio.

5. Le domande di cui al precedente comma 4. che perverranno fino alla data della scadenza naturale della concessione stessa, ovvero entro l'ultimo giorno utile per l'utilizzo del posteggio, saranno ritenute come non pervenute e verranno archiviate.

## **Art. 30**

### **Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione pluriennale è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

A parità di data, si terrà conto del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta all'interessato, potrà essere:

a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;

b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180; il periodo è ridotto da un minimo di 10 ad un massimo di 30 giorni nel caso di mercati settimanali, mentre è ridotto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 giorni nel caso di mercati a cadenza quindicinale.

#### **Art. 31**

##### **Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione**

1. In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, i posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione sono assegnati prioritariamente e per il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, secondo il seguente ordine di priorità:

a) più alto numero di presenze nel mercato cui intende accedere;

b) maggiore anzianità di esercizio ininterrotto dell'attività, desumibile da certificato del Registro delle ditte, oggi del Registro delle imprese. In caso di autorizzazione rilasciata per conferimento di azienda o acquisto, a qualunque titolo, va considerata la data di iscrizione del dante causa;

c) maggiore anzianità d'iscrizione nel Registro degli esercenti il commercio.

2. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato, non occupati entro le ore otto dai titolari, avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del Segretario Comunale o di suo delegato appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

3. La registrazione delle presenze in ciascuno dei mercati dovrà avvenire a cura del Segretario Comunale o del suo incaricato appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 32**

##### **Criteri per l'assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. L'assegnazione giornaliera dei posteggi in seno al mercato settimanale, non occupati entro le ore otto dai titolari, avviene a sorteggio, da effettuarsi in presenza dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria e del Segretario Comunale o di suo delegato appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

#### **Art. 33**

##### **Computo delle presenze**

1. Ai fini del computo delle presenze nel mercato vanno considerate come tali anche tutte quelle volte che l'operatore sia stato presente al sorteggio per l'assegnazione senza averla ottenuta.

#### **Art. 34**

##### **Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse**

1. Il Sindaco può revocare, sentita la Commissione di mercato di cui all'art. 37 del presente regolamento, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per l'Amministrazione comunale. In tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

2. Il posteggio sostitutivo dovrà essere reperito nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili a condizione che quello scelto non sia già assegnato né sia stata presentata altra domanda di autorizzazione, oppure mediante l'istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato, fermo restando che in tale evenienza la sostituzione non costituisca modifica del dimensionamento complessivo del mercato.

3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel

rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico-monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse e, non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio, dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

#### **Art. 35**

##### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni hanno durata decennale e possono essere rinnovate.

#### **Art. 36**

##### **Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita**

1. Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:

- inizio delle vendite non prima delle ore 7,30;
- fascia oraria di vendita non superiore alle 6 ore.

2. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, l'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato e non possono essere stabilite limitazioni a seconda dei prodotti trattati.

3. Il Sindaco provvede altresì a stabilire le deroghe ai normali orari di vendita, compatibilmente con le norme vigenti.

#### **Art. 37**

##### **Commissione di mercato**

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, presso il mercato é istituita una Commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato ed il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso.

2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato.

3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui possono candidarsi tutti gli operatori del commercio fisso operanti nel territorio del Comune di Milazzo.

4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico. Qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche e in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.

5. La Commissione dura in carica due anni.

6. E' compito dell'amministrazione comunale, attraverso l'ufficio competente per materia e la Polizia Municipale, coordinare le operazioni relative alle elezioni.

7. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente in una giornata di svolgimento e presso la sede dello stesso.

8. Le operazioni di votazione inizieranno alle ore 7,00 e si concluderanno alle ore 13,00. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di preferenze.

9. Alla Commissione sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

## **Art. 38**

### **Funzionamento della Commissione di mercato**

1. Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione di mercato un componente nominato dal Presidente della stessa.
2. La Commissione si riunisce presso la sede del Palazzo Municipale, previo assenso sulla data ed ora, da parte del responsabile del servizio comunale.
3. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.
4. Le riunioni della Commissione saranno valide se sarà presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
5. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
6. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario.
7. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano dall'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della Commissione almeno otto giorni prima della data della riunione, mentre nei casi di natura ordinaria la comunicazione deve essere inviata ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data della riunione.

## **Art. 39**

### **Mercati straordinari**

1. L'effettuazione di mercati straordinari, intesa come mera ripetizione di mercati che si svolgono normalmente in altri giorni della settimana, non comporta il rilascio di nuove autorizzazioni temporanee. La giornata di svolgimento di mercati straordinari è stabilita previo il parere obbligatorio e vincolante, espresso con votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Per la giornata di svolgimento del mercato straordinario è comunque dovuto il pagamento delle relative tasse e/o diritti previsti per il mercato ordinario.

## **CAPO III**

### **Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante - (Tipo C)**

## **Art. 40**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente capo si applica a tutte le autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su qualsiasi area purché in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, così come anche disciplinato dall'art. 20, comma 7, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, e dalla normativa vigente in materia.

## **Art. 41**

### **Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo C**

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione può essere presentata anche con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con riguardo all'autocertificazione e non deve essere sottoposta al parere della Commissione Comunale di cui all'art. 7 della L.R. 1 marzo 1995, n. 18.
2. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda.
3. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, l'autorizzazione di Tipo C può essere rilasciata esclusivamente dal Comune di residenza del richiedente.

#### **Art. 42**

##### **Validità dell'autorizzazione di Tipo C**

1. L'autorizzazione di "Tipo C" ha validità di anni cinque e può essere rinnovata.
2. Gli uffici comunali provvederanno ad adeguare la validità delle autorizzazioni di Tipo C già nel tempo rilasciate, previa verifica d'ufficio.

#### **Art. 43**

##### **Rilascio nulla-osta art. 2, comma 8, L.R. 18/1995**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel territorio del Comune per gli esercenti provvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, rilasciata da altri comuni, è subordinato al rilascio del nulla-osta previsto dall'art. 2, comma 8, di detta legge.
2. L'operatore che intende ottenere il nulla-osta dovrà formulare apposita istanza a mezzo raccomandata, indicando nella stessa gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, il periodo per il quale è richiesto il nulla-osta, che non deve essere superiore ad anni tre, nonché i dati di cui al comma 2, dell'art. 3 del presente regolamento.
3. Il nulla-osta rilasciato dal Comune dovrà contenere le condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Sindaco nonché le eventuali limitazioni e gli eventuali divieti di cui all'art. 8, comma 3, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18.

#### **Art. 44**

##### **Validità del nulla-osta**

1. Il nulla-osta avrà durata massima di anni tre e perderà ogni suo giuridico effetto al 31 dicembre del 2° anno successivo alla data del rilascio.
2. Ai fini del calcolo della validità si terrà conto del solo anno di rilascio (*ad esempio: il nulla-osta rilasciato tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2005 avrà validità fino al 31 dicembre dell'anno 2007 e così via...*).
3. Gli uffici comunali provvederanno ad adeguare, con le modalità di cui al comma 2, la validità del nulla-osta già nel tempo rilasciato, previa verifica d'ufficio.

#### **Art. 45**

##### **Tempo di sosta consentito**

1. Il titolare dell'autorizzazione di Tipo C) di cui all'art. 2, comma 4, del nulla-osta di cui all'art. 2, comma 8, nonché l'agricoltore di cui all'art. 18, comma 2, lett. a), della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, che esercitino la vendita dei propri prodotti in forma itinerante non possono sostare nello stesso punto per più di 1 (una) ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
2. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra di loro almeno quattrocento metri.
3. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale essendo consentita la sola sosta con il mezzo impiegato per l'esercizio dell'attività.

#### **Art. 46**

##### **Limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività**

1. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle vie del centro urbano qui di seguito elencate, ivi comprese tutte le vie e le strade di collegamento all'interno dell'area delimitata dalle stesse:  
- Piazza S. Papino, Via Risorgimento, Via Vittorio Veneto, Piazza XXV Aprile, Sbocco ed imbocco Asse Viario, comprese le rampe di accelerazione e di decelerazione ed aree di pertinenza, Via Col. Magistri, Piazza S. Cuore, Via Migliavacca, Via Alcide De Gasperi, Via XX Luglio, Via Nino Bixio, Largo Buccari, Via dei Mille, Via Luigi Rizzo, Via Francesco Crispi, Piazza della Repubblica, Via Marina Garibaldi e Lungomare Garibaldi fino all'inizio

della strada Panoramica e della Salita Cappuccini, Via Cristoforo Colombo, Piazza Roma e Via B. Pistorio.

2. E' vietato, altresì, l'esercizio del commercio in forma itinerante in Via della Concordia, nel tratto compreso tra l'intersezione con Vico Il Brigandì, direzione nord-ovest, sud-est, fino all'incrocio con la S.S. 113 località Olivarella.

3. Con apposita ordinanza, il Sindaco potrà porre all'esercizio del commercio in forma itinerante limiti e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

4. Nei giorni e per il solo periodo di effettuazione del mercato é vietato lo svolgimento del commercio in forma itinerante nell'ambito spaziale di quattrocento metri dal limite dell'area individuata come di mercato. Tale distanza va calcolata secondo il percorso più breve.

5. Per la inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'art. 20, comma 2, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, nonché le altre previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

#### **Art. 47**

##### **Determinazione degli orari di svolgimento dell'attività in forma itinerante**

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 10 della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, il Sindaco stabilisce l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

#### **Art. 48**

##### **Norme compatibili**

Sono applicabili alle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18, tutte le disposizioni previste nel presente regolamento purché compatibili.

### **CAPO IV**

#### **Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in occasione di Sagre o Festività civili e/o religiose**

#### **Art. 49**

##### **Definizione**

1. Per Sagra o Festività civile e/o religiosa si intende un afflusso nei giorni e nelle aree stabiliti con apposito provvedimento, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di dette manifestazioni.

#### **Art. 50**

##### **Determinazione delle aree destinate a Sagre o Festività civili e/o religiose**

1. La localizzazione delle aree destinate a Sagre o Festività civili e/o religiose, il numero di posteggi e quant'altro inerente, sono stabiliti dal Sindaco secondo le procedure e le modalità previste per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche.

2. Il Sindaco stabilisce quali prodotti potranno essere posti in vendita nel rispetto di quanto stabilito all'art. 14 del presente regolamento.

#### **Art. 51**

##### **Domande e assegnazione dei posteggi**

1. Le domande per l'ottenimento della concessione di un posteggio all'interno dell'area destinata a Sagre o a Festività civili e/o religiose deve essere presentata, già provvista di bollo, con le modalità di legge almeno 60 giorni prima della manifestazione.

2. La concessione di un posteggio che si trova nell'area destinata alla manifestazione è valida solo per i giorni in cui la stessa si svolge e le relative autorizzazioni devono essere rilasciate almeno 30 giorni prima del suo svolgimento.

3. Le aree a tal fine utilizzate sono assegnate con priorità ai titolari di autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 4, della L.R. 1 marzo 1995, n. 18 e fra questi a coloro che hanno il più alto numero di presenze nella manifestazione negli ultimi quattro anni.

4. In dette manifestazioni che si svolgono a cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche provenienti da tutto il territorio nazionale.

In tale ipotesi il titolo di priorità di cui al comma terzo può farsi valere solo in presenza di autorizzazione ottenuta per conversione di quella prevista dalla abrogata L. 19 maggio 1976, n. 398.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Pretorio almeno dieci giorni prima dell'inizio della manifestazione.

#### **Art. 52**

##### **Criteria per il ritiro dell'autorizzazione temporanea in occasione di Sagre o di Festività civili e/o religiose.**

1. Con lettera raccomandata saranno comunicate preventivamente a ciascun richiedente le modalità per il ritiro dell'autorizzazione temporanea relativa all'assegnazione del posteggio ed il termine perentorio entro il quale dovrà essere effettuato il suddetto ritiro.

2. Il termine perentorio per il ritiro dell'autorizzazione temporanea di che trattasi è stabilito nelle ore 11,00 del giorno lavorativo immediatamente precedente l'inizio della manifestazione.

3. Gli aventi diritto che non avranno ritirato l'autorizzazione entro il suddetto termine perentorio saranno considerati rinunciatari e le rispettive autorizzazioni temporanee saranno rilasciate ad altri richiedenti, inclusi nella graduatoria, presenti presso gli uffici comunali competenti alle ore 11,00 del giorno comunicato con la raccomandata, rispettando l'orario di presentazione dei singoli utenti, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

4. Qualora alle ore 11,00 fosse presente un numero di richiedenti superiore al numero di posti disponibili, si procederà al rilascio dell'autorizzazione seguendo l'ordine della graduatoria già pubblicata.

5. Qualora, invece, alle ore 11,00 fosse presente un numero di utenti non sufficiente a coprire i posteggi disponibili, l'ufficio comunale competente provvederà a rilasciare agli utenti inclusi nella graduatoria le relative autorizzazioni in base all'orario di arrivo di ogni singolo utente fino all'esaurimento dei posti disponibili. In ogni caso le operazioni di cui sopra si concluderanno perentoriamente alle ore 13,00.

### **CAPO V**

#### **Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche in occasione di Fiere e/o Feste di Via**

##### **Art. 53**

###### **Definizione**

1. Per Fiera si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

2. Per Festa di Via si intende quella manifestazione, avente luogo in una o più vie del territorio comunale specificamente individuate con istanza da parte degli organizzatori, che, attraverso l'organizzazione e realizzazione di particolari iniziative, crea momenti di aggregazione collettiva e di socializzazione, perseguendo finalità promozionali di carattere sociale, culturale, economico, commerciale, turistico, sportivo.

##### **Art. 54**

###### **Periodi, luoghi di svolgimento e divieti**

1. Le Fiere si possono svolgere durante l'arco dell'anno nelle zone del territorio comunale specificamente individuate con apposito atto autorizzatorio.

2. Le Feste di Via si possono svolgere durante l'arco dell'anno nelle vie, frazioni e luoghi del territorio comunale individuati con istanza da parte degli organizzatori. Lo svolgimento delle manifestazioni in detti luoghi è subordinato alla successiva acquisizione dei pareri favorevoli degli altri Settori e/o Enti competenti in materia, previo atto di indirizzo da parte dell'organo politico.
3. Ogni singola manifestazione non può avere una durata superiore a giorni cinque.
4. Ogni organizzatore non può ottenere durante l'arco dell'anno solare, su tutto il territorio comunale, più di due autorizzazioni per Fiere e/o Feste di Via.

#### **Art. 55**

##### **Soggetti abilitati a presentare proposte per l'effettuazione di Fiere e/o Feste di Via**

1. Possono presentare proposte per effettuare Fiere e/o Feste di Via i seguenti soggetti:
  - a) Comitati spontanei di commercianti ed artigiani delle vie coinvolte nell'evento;
  - b) Parrocchie e altri Enti religiosi;
  - c) Associazioni regolarmente iscritte aventi finalità per le quali viene presentata la proposta;
  - d) Organizzatori di manifestazioni, fiere e mostre purché in possesso dei requisiti di legge necessari (iscrizione CCIAA, IVA, per il tipo di attività in questione, ecc.).

#### **Art. 56**

##### **Proposte e modalità di presentazione**

1. Gli organizzatori delle Fiere e/o Feste di Via di cui al precedente art. 55 devono far pervenire le proprie proposte perentoriamente almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, pena l'irricevibilità della domanda.
2. Le proposte, che devono indicare oltre alla data prescelta per la manifestazione due o più date alternative, devono essere presentate al Protocollo Generale del Comune, contenendo, a pena di irricevibilità, i seguenti elementi:
  - a) dati relativi al soggetto promotore richiedente;
  - b) vie interessate dalla manifestazione, durata (massimo giorni 5) ed orario di svolgimento della stessa;
  - c) planimetria su scala 1:200 delle vie interessate, con ubicazione delle strutture, dalla quale si evinca l'eventuale chiusura al traffico; prospettazione degli eventuali problemi tecnico - viabilistici che lo svolgimento della manifestazione comporta con l'indicazione delle misure atte alla soluzione di ciascuno dei medesimi, entrambe redatte da un tecnico abilitato;
  - d) descrizione del programma dettagliato delle iniziative, comprese la tipologia di merce che si intende porre in vendita ed il tipo di attrazione degli eventuali artisti di strada presenti.

#### **Art. 57**

##### **Calendario**

1. Il Settore competente, valutate tutte le domande, dopo aver verificato il possesso dei requisiti degli organizzatori, acquisiti i necessari pareri, e attenendosi ai criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, comunicherà al soggetto di cui all'art. 55 la ammissibilità o meno della domanda.
2. Nel caso di presentazione di più proposte da parte di medesimi soggetti, una volta accertata l'ammissibilità in base ai criteri di cui all'art. 55 ed effettuata la valutazione di cui all'art. 56, deve essere rispettato un meccanismo di rotazione tale da garantire, a parità di proposta, eguali opportunità a tutti i soggetti proponenti.
3. Al fine della fissazione di un calendario annuale, il Settore comunale competente acquisisce preventivamente, su ogni singola istanza, il parere della Polizia Municipale e/o di altri Uffici ed Enti.
4. Se nella predisposizione complessiva del calendario annuale, vi dovessero essere una o più date con un numero di manifestazioni superiore a tre unità, o comunque tale da non garantire un corretto svolgimento delle stesse, oppure se vi dovessero essere date in

concomitanza con fiere tradizionali nella stessa zona, il Settore comunale competente, tenendo conto delle date alternative proposte, può effettuare spostamenti d'ufficio. Nel caso in cui l'organizzatore non individui alcuna data alternativa, l'istanza verrà rigettata.

## **Art. 58**

### **Presentazione domanda**

1. Per il rilascio effettivo dell'autorizzazione allo svolgimento di ogni singola Fiera e/o Festa di Via, gli organizzatori devono presentare specifica domanda all'Amministrazione Comunale munita dei documenti ed autocertificazioni di legge.

2. Tale domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata entro il termine perentorio del sessantesimo giorno antecedente la data di svolgimento della manifestazione, a pena di irricevibilità e, in ogni caso, dopo avere ricevuto conferma di ammissibilità ai sensi del precedente art. 57, comma 1, da parte del Settore comunale competente.

Le domande devono contenere:

a) Planimetria su scala 1:200 delle vie interessate, con ubicazione delle strutture, dalla quale si evinca l'eventuale chiusura al traffico; prospettazione degli eventuali problemi tecnico - viabilistici che lo svolgimento della manifestazione comporta con l'indicazione delle misure atte alla soluzione di ciascuno dei medesimi, entrambe redatte da un tecnico abilitato.

b) Elenco degli operatori commerciali su area pubblica, produttori agricoli, artigiani ed artisti di strada partecipanti alla manifestazione, corredato della planimetria indicante il posizionamento di ognuno di essi, della descrizione esatta della tipologia di merce che si intende porre in vendita e dell'attrazione degli artisti di strada presenti.

c) Programma dettagliato della manifestazione sottoscritto dall'organizzatore.

d) Documentazione ed autocertificazioni concernenti i "requisiti degli operatori" di cui ai successivi artt. 63 e 64.

## **Art. 59**

### **Numero dei banchi**

1. Il numero dei banchi è commisurato alle condizioni ed allo stato dei luoghi in cui si intende svolgere la manifestazione, sulla base dei pareri e nulla-osta che verranno rilasciati dagli uffici e/o Enti competenti.

## **Art. 60**

### **Autorizzazione**

1. Il Settore competente, verificata la regolarità delle domande anche in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti e acquisito il parere della Polizia Municipale e degli altri Settori e/o Enti eventualmente interessati, procede al rilascio dell'autorizzazione.

## **Art. 61**

### **Oneri economici**

1. Gli oneri economici per lo svolgimento delle Fiere e/o delle Feste di Via relativi alla pulizia straordinaria, alla tassa di occupazione del suolo pubblico e ad altri eventuali tributi ed oneri, sono a carico degli organizzatori che ne cureranno il pagamento agli Enti interessati.

2. Gli organizzatori possono ottenere il versamento di un contributo di partecipazione alle spese sostenute per l'effettuazione della manifestazione da parte degli esercenti il commercio e artigianato in sede fissa, in forma ambulante, dei venditori di caldarroste, bruscolini, gelati, pop corn, zucchero filato, palloncini, degli artigiani e dei produttori non superiore al totale delle stesse diviso per il numero degli operatori che partecipano alla manifestazione.

3. Il totale delle spese di cui sopra può comprendere oltre a quelle di cui al punto 1, anche quelle per l'allestimento delle iniziative culturali, sociali e d'intrattenimento inserite nella manifestazione e quelle per la pubblicizzazione della stessa, purché commisurate alla reale portata dell'evento, e un importo corrispondente alle spese generali di

organizzazione determinato forfettariamente in misura pari al 20% delle spese documentate.

#### **Art. 62**

##### **Apertura delle attività commerciali, artigianali e dei pubblici esercizi**

1. Lungo le vie interessate dalla manifestazione, per tutta la durata del suo svolgimento, le attività commerciali, artigianali ed i pubblici esercizi in sede fissa sono autorizzati all'apertura, anche in deroga ad eventuali diverse disposizioni vigenti.

#### **Art. 63**

##### **Requisiti degli operatori**

1. Tutti gli operatori interessati alle manifestazioni devono essere in possesso della autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, rilasciata dal Comune di residenza, nonché in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge e/o regolamenti per lo svolgimento dell'attività che si intende esercitare nelle Fiere e/o Feste di Via.

2. Gli artisti di strada che svolgono "attività di spettacoli e trattenimenti pubblici" devono essere muniti di apposita licenza rilasciata dalle competenti Autorità.

#### **Art. 64**

##### **Individuazione degli operatori**

1. L'elenco degli operatori, corredato della planimetria indicante il posizionamento di ognuno di essi, viene controllato e convalidato dall'Ufficio e costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio delle attività di vendita e di intrattenimento per gli operatori ivi indicati e solo per essi. Gli operatori che a seguito dei controlli effettuati saranno ritenuti idonei costituiranno l'organico dei partecipanti alla manifestazione, mentre gli altri saranno esclusi.

2. Per la partecipazione alle Fiere e/o Feste di Via deve essere presentata da ogni singolo operatore, tramite l'organizzatore, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento della relativa attività.

#### **Art. 65**

##### **Posizionamento - installazione**

1. Gli operatori commerciali su area pubblica, gli artigiani, i produttori agricoli e gli artisti di strada devono disporsi secondo le istruzioni date loro dagli organizzatori della Fiera e/o Festa di Via e indicate nella planimetria convalidata preventivamente dal Settore comunale competente. In ogni caso gli organizzatori e gli operatori devono garantire l'accesso alle proprietà private, lasciare liberi da ogni impedimento i passi carrabili, mantenere una corsia di larghezza idonea al transito di eventuali mezzi di soccorso.

Gli artigiani ed i produttori agricoli, nell'ambito della manifestazione, devono avere uno spazio ad essi riservato.

2. Tutti gli operatori autorizzati devono tenere esposto, in modo ben visibile, un cartello contenente: cognome e nome - indirizzo - autorizzazione alla vendita.

#### **Art. 66**

##### **Sanzioni per gli organizzatori**

1. Il soggetto promotore è il responsabile della gestione della manifestazione ed assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo della manifestazione sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale.

2. Nei confronti dell'organizzatore che non si attiene a quanto previsto nel presente regolamento ed in particolare che operasse sostituzioni di operatori in violazione a quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia o consentisse la partecipazione a soggetti sprovvisti di autorizzazione viene emanato dal Settore

competente un provvedimento di inibizione a svolgere ogni altra manifestazione per anni 1 (uno) a decorrere dalla data della violazione accertata.

#### **Art. 67**

##### **Sanzioni per gli operatori**

1. Qualora gli operatori non si attengano alle disposizioni dell'organizzatore o, avendone ricevuto dallo stesso organizzatore legittima richiesta, non contribuiscano alle spese della manifestazione cui abbiano partecipato, secondo quanto previsto dall'art. 61, l'organizzatore deve far accertare tale comportamento dagli organi addetti alla vigilanza che, effettuate le verifiche del caso, ne danno successiva comunicazione all'Ufficio per l'assunzione dei provvedimenti di competenza.
2. L'Operatore quindi non potrà più partecipare nel territorio comunale ad alcun'altra Fiera, Festa di Via e/o manifestazione nei dodici mesi successivi alla data del fatto.
3. Nei confronti degli operatori non autorizzati, la cui presenza abusiva sia riscontrata nell'ambito della Fiera e/o Festa di Via, sono comminate le sanzioni e assunti i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

#### **Art. 68**

##### **Provvedimenti sanzionatori**

1. La competenza per l'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di cui al presente capo è riservata all'organo di gestione, salvo per quelli la cui assunzione sia specificamente attribuita ad altre Autorità da leggi o regolamenti diversi.

### **PARTE III Disposizioni finali**

#### **Art. 69**

##### **Regolarizzazione dei mercati ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 18/1995**

1. Si dà atto che per l'unico mercato di fatto esistente nel territorio comunale di Milazzo al momento dell'entrata in vigore della L.R. 1 marzo 1995, n. 18 è già stata adottata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 22 marzo 2004 avente per oggetto "Adempimenti preliminari alla regolarizzazione e alla istituzione del mercato settimanale del giovedì sito in Milazzo, Via Spiaggia di Ponente".

#### **Art. 70**

##### **Modalità per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche nel Lungomare Garibaldi e Marina Garibaldi**

1. La Giunta Municipale ed il Sindaco, ognuno solo per la parte di propria competenza, provvederanno ad adottare i necessari provvedimenti affinché venga meglio disciplinato l'utilizzo del suolo pubblico, anche demaniale, nel Lungomare Garibaldi e Marina Garibaldi esclusivamente per lo svolgimento delle manifestazioni di cui ai Capi IV e V del presente regolamento revocando quelli in contrasto.
2. Ai sensi dell'art. 46 del presente regolamento rimane vietato il commercio in forma itinerante nel Lungomare Garibaldi e nella Marina Garibaldi.

#### **Art. 71**

##### **Riferimenti normativi**

1. Per quanto non previsto e contemplato nel presente regolamento e per quanto necessario, si applicano, quale normativa di riferimento, tutte le vigenti norme compatibili in materia ed in particolare le seguenti leggi:
  - L.R. 1 marzo 1995, n. 18;
  - L.R. 8 gennaio 1996, n. 2;
  - L.R. 22 dicembre 1999, n. 28.
2. Il presente regolamento assorbe ogni altro provvedimento avente analogo oggetto.

**Art. 72****Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso.